

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto che in data 31 dicembre 2018 è venuta a scadere la Convenzione triennale tra l'ACI e la Regione Umbria in materia di affidamento all'Ente dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche; preso atto che, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 2018, è stata autorizzata, fino alla stipula del nuovo atto convenzionale e comunque non oltre il 31 marzo 2019, l'erogazione dei servizi in materia di tasse automobilistiche in favore della stessa Regione Umbria, nei termini ed alle medesime condizioni economiche vigenti; vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 9 gennaio 2019 e la successiva integrazione del 10 gennaio 2019, e preso atto che, ad esito delle trattative intercorse con l'Amministrazione interessata, è stato definito il testo del nuovo Accordo di Cooperazione tra l'ACI e la Regione Umbria in materia di tasse automobilistiche regionali, di durata triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2021; preso atto, altresì, che il nuovo schema di Accordo è stato predisposto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ed in linea con le previsioni di cui all'art.5, comma 6, lett. a), b), c), del decreto legislativo n.50/2016, nonché in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”, che, agli artt.55 e 56, disciplina i requisiti per la conclusione degli Accordi tra PA ed il contenuto degli Accordi stessi; tenuto conto che il citato Accordo, approvato con delibera n. 1584/2018 dalla Regione Umbria, sottolinea il rapporto di cooperazione tra pubbliche amministrazioni e la convergenza delle finalità istituzionali e statutarie dei due Enti nell'erogazione dei servizi in materia di tasse automobilistiche regionali; tenuto conto che il nuovo testo presenta alcuni elementi innovativi, sia nella forma che nei contenuti, prevedendo in particolare: - la digitalizzazione di tutti i processi di gestione finalizzati all'eliminazione dell'utilizzo della carta, così come richiesto dal CAD; - il trasferimento di tutti i riscossori della tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA; - la gestione ed evoluzione dell'Archivio Tributario Regionale nella nuova ottica di considerarlo una porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, integrabile con altre piattaforme dati anche al fine di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; - l'ottimizzazione del servizio di assistenza offerto al contribuente sia in fase di gestione ordinaria del tributo, che in fase di contenzioso distinguendo l'assistenza professionale erogata dagli Studi di Consulenza abilitati, dall'assistenza pubblica gratuita erogata dalle strutture sia fisiche che virtuali della Regione e dell'ACI (Unità territoriali, Centro Assistenza Tasse Automobilistiche applicazioni per Smartphone, Automobile Club); - definizione di un contratto tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento

generale sulla protezione dei dati UE 2016/679; preso atto, altresì, degli aspetti economici dell'Accordo medesimo, con particolare riferimento alla stima delle entrate complessive previste a favore dell'ACI, che prevedono il rimborso forfettario dei costi sostenuti dall'Ente, oltre ai rimborsi previsti per le eventuali attività a consumo, non compresi nella previsione a *forfait*; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Accordo convenzionale, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all'esercizio 2019, nel competente conto assegnato al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche e, per i successivi anni di validità della Convenzione, saranno imputati sui relativi stanziamenti di competenza del medesimo Servizio Tasse Automobilistiche; visto lo schema di atto convenzionale, in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole; ritenuta l'iniziativa in linea con gli obiettivi strategici definiti in funzione dell'ampliamento e del consolidamento dei servizi delegati gestiti dall'ACI attraverso un costante processo di miglioramento qualitativo e la definizione di soluzioni tecnologiche innovative a beneficio dell'utenza e dell'Amministrazione regionale interessata; **autorizza**, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990, la stipula del nuovo Accordo di cooperazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2021, tra l'ACI e la Regione Umbria in materia di tasse automobilistiche regionali e relativi allegati, in conformità allo schema di atto allegato al verbale di seduta sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione e con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E
L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

(ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

La Regione Umbria, con sede in Perugia – cap. 06121, Corso Vannucci, n. 96, codice fiscale 80000130544 (di seguito denominata “Regione” o, congiuntamente all'Automobile Club d'Italia, le “Parti”), legalmente rappresentata da, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale della Regione Umbria, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione, giusto atto n....., parte integrante della presente intesa (All. “ ”)

E

L'Automobile Club d'Italia, con sede in Via Marsala, 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 (di seguito denominato ACI), legalmente rappresentato dal Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, legale rappresentante dell'Ente, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI (All. “ ”).

PREMESSO

- che la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999 le attività di riscossione, accertamento, rimborso, applicazione delle sanzioni e contenzioso tributario, connesse alla tassa automobilistica non

- erariale, sono demandate alle Regioni a Statuto ordinario;
- che il Decreto Ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ha approvato il regolamento recante le norme per il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, rimborso e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche devolute;
 - che ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto l'ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza [...] legale, tributaria [...] ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
 - che ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;
 - che la Giunta regionale con deliberazione n. ____ del _____, ha confermato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 4/2009, per il triennio 2019-2021, lo svolgimento delle attività

inerenti l'applicazione della tassa automobilistica regionale in cooperazione con l'Automobile Club d'Italia – ACI e ha approvato lo schema di accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la gestione della tassa automobilistica regionale;

- che sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall'articolo 5 comma 6 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

Art. 1 - Attività oggetto dell'accordo di cooperazione

1. La Regione e l'ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club Provinciali, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, alla gestione della fiscalità dei veicoli, attribuita alla Regione Umbria dall'art. 17, comma 10, della legge 24/12/1997 n. 449 e alle connesse ripercussioni di natura ambientale, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, il contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell'ambiente, anche mediante il sinergico aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e del Pubblico Registro Automobilistico.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, L'ACI provvede, in applicazione degli artt. 3 e seguenti del Protocollo di Intesa tra le Regioni ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2003, alla gestione dell'archivio regionale dell'Umbria ed all'aggiornamento del medesimo sulla base dei flussi informativi

provenienti in via telematica dal Pubblico Registro Automobilistico, dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, dall'Agenzia delle Entrate, e dalle altre Regioni, nonché mediante l'acquisizione diretta delle notizie inerenti le tipologie di esenzione, riduzione e sospensione, e di quelle relative alle attività di accertamento, di recupero e di rimborso.

3. L'ACI assicura alla Regione Umbria l'accesso, in tempo reale ed in qualsiasi momento, ad ogni parte dell'archivio medesimo.
4. Le parti si impegnano ad esaminare ogni ulteriore ambito di cooperazione, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza dei servizi erogati ai cittadini in materia di tasse automobilistiche e le modalità di accesso ad essi, nel rispetto della tutela della privacy e dei diritti degli automobilisti.

Art. 2 - Descrizione delle attività

1. Con riferimento alle attività oggetto del presente accordo di cooperazione di cui all'art.1, l'ACI provvede alla:

A. Riscossione

ACI supporta la Regione nelle attività di adeguamento e trasferimento delle riscossioni della tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA, mediante il software gestionale pago Bollo, che garantisce la correttezza ed uniformità del sistema di imputazione per competenza e di calcolo del tributo.

Sono già attive sul canale pagoPA le riscossioni effettuate dai PSP accreditati presso AGID mediante il canale ACI tramite Bollonet e

quelle effettuate dalle Delegazioni AACC attraverso i PSP prescelti dalle medesime.

Fino all'adeguamento dei sistemi informatici e contabili regionali a pagoPA, e comunque non oltre la data stabilita dalle norme vigenti o dalle amministrazioni titolari del tributo, ACI dovrà garantire alla Regione le riscossioni effettuate tramite pagoPA e la relativa riconciliazione con le posizioni tributarie, emettendo lo IUV. I riversamenti degli incassi alla Regione saranno effettuati direttamente dal PSP.

Nelle more del trasferimento di tutti i soggetti riscossori sulla piattaforma pagoPA, ACI dovrà garantire a questi ultimi l'accesso all'archivio per consentire le operazioni di incasso e riversamento, esclusivamente per competenza, della tassa automobilistica.

L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione, utilizzate dai soggetti collegati tramite pagoPA con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.

PagoPA si avvale dell'applicativo pagoBollo, sviluppato da ACI e Agid, che consente la riscossione e la ripartizione degli importi incassati per competenza, così come deciso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 24 luglio 2018.

B. Controllo di merito e gestione delle comunicazioni agli utenti in caso di versamenti omessi, insufficienti o eccedenti la somma dovuta

Le parti cooperano all'attività di recupero del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali. A tal fine

l'ACI cura annualmente il controllo sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria (c.d. controllo di merito) su tutti i veicoli presenti sul Ruolo Tributario Regionale, evidenziando:

- a) i versamenti omessi;
- b) i versamenti insufficienti e/o tardivi;
- c) i versamenti eccedenti, duplicati o non dovuti.

Al compimento delle operazioni di cui sopra, l'ACI provvederà, su indicazione della Regione, ad inviare ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento in base al controllo di merito, una comunicazione informativa denominata "Avviso bonario", ovvero a predisporre gli avvisi di accertamento di cui alla successiva lettera D.

C. Organizzazione e gestione delle attività di assistenza ai contribuenti

Le Parti, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti all'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria, e per la tutela del diritto alla risoluzione delle controversie tributarie, cooperano alla realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di assistenza diretta, tramite le proprie strutture territoriali e centrali e gli Automobile Club Provinciali.

Tale attività si sostanzia nella fornitura ai contribuenti di dettagliate informazioni di carattere generale, inerenti le scadenze e gli importi di pagamento delle tasse automobilistiche per singola tipologia di veicolo, e informazioni di carattere specifico, per quanto concerne la verifica delle singole posizioni fiscali, i dati relativi ai pagamenti,

l'istruttoria delle pratiche correlate all'invio di richieste di recupero bonario o coattivo e di ogni ulteriore tipologia di Comunicazioni/Atti/Avvisi.

L'ACI assicura, altresì, lo svolgimento di un servizio di assistenza telefonica agli utenti, mediante un apposito call center dedicato.

L'ACI garantisce, infine, d'intesa con la Regione, l'invio al contribuente, che abbia contestato le comunicazioni di recupero bonario o coattivo, di una nota di risposta automatizzata contenente l'esito della istruttoria compiuto sulla posizione, a mezzo posta ordinaria o posta raccomandata a.r. o PEC, a seconda delle disposizioni della Regione.

L'attività di assistenza ai contribuenti è altresì garantita mediante una unità di personale dipendente ACI, che svolge servizio presso gli uffici della sede della Regione Umbria in Perugia. Detta risorsa permane sotto le direttive esclusive dell'ACI. La Regione garantisce l'allestimento di idonea postazione di lavoro a proprie spese ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

D. Accertamento ed iscrizione a ruolo della tassa automobilistica regionale

Le parti cooperano all'attività di accertamento: l'ACI attraverso il controllo di merito, provvede alla individuazione delle posizioni irregolari e alla successiva formazione dei flussi informatici relativi alle stesse, per la generazione degli avvisi di accertamento.

L'ACI, di concerto con la Regione, cura tutte le attività connesse all'azione di accertamento provvedendo, inoltre, alla rendicontazione separata delle attività compiute.

L'ACI, terminata la fase di accertamento, individua le posizioni irregolari che la Regione Umbria potrà iscrivere nei ruoli esecutivi, e per ciascuna posizione indica codice fiscale, cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita - per le persone fisiche - ; denominazione, ragione sociale o ditta e sede legale - per i soggetti diversi dalle persone fisiche - ; gli importi da iscrivere a ruolo specificando le somme relative a tassa, sanzione, interessi e diritti di notifica, il numero di pratica presente nelle procedure ACI di gestione del contenzioso e, se disponibile, la data di notifica.

Dopo la notifica delle cartelle di pagamento a cura della Regione per il tramite di concessionario autorizzato:

- a) ACI si impegna a ricevere, a gestire e ad istruire per il tramite delle proprie Unità Territoriali e gli Automobile Club, dietro rilascio di apposita ricevuta, le domande in autotutela presentate dai contribuenti ai quali sono state notificate le cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale;
- b) ACI si impegna ad effettuare, dopo l'istruttoria delle pratiche ricevute, la gestione dei scarichi totali e parziali sulle procedure messe a disposizione dal concessionario autorizzato, compresa quella relativa al scarico per trasferimento di proprietà. A tale fine provvede a trasmettere mensilmente alla Regione, o ad altro soggetto a ciò preposto, l'elenco degli sgravi effettuati nel periodo, secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni normative;
- c) ACI si impegna ad inviare le lettere di comunicazione ai contribuenti dell'avvenuto scarico e dell'eventuale importo

residuo ancora da corrispondere;

- d) ACI si impegna a comunicare ai contribuenti il motivo di diniego dell'annullamento richiesto;
- e) ACI si impegna ad effettuare l'istruttoria delle pratiche in tempi brevi, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda da parte dei contribuenti;
- f) ACI si impegna a ricevere, a gestire e ad istruire le domande effettuate dai contribuenti per le eventuali richieste di sospensione e, compatibilmente con le informazioni disponibili, collabora, per tutta la durata del presente accordo alla gestione delle rateizzazioni e ai relativi adempimenti consequenziali.

E. Consulenza in materia di contenzioso tributario

L'ACI cura l'attività di consulenza giuridica alla Regione Umbria, finalizzata alla gestione del contenzioso tributario riguardante la tassa automobilistica regionale, con la predisposizione di un parere tecnico circostanziato utile alla redazione da parte della Regione delle relative memorie difensive.

F. Rimborsi

Le parti cooperano allo svolgimento delle attività di rimborso: l'ACI, anche avvalendosi delle proprie Unità Territoriali e degli Automobile Club, riceve le domande di rimborso presentate nei termini di legge dai contribuenti, e, dopo averne eseguito l'istruttoria, trasmette alla Regione il relativo parere tecnico, entro il mese successivo dal ricevimento della domanda stessa, affinché la Regione provveda all'erogazione dei rimborsi.

L'ACI assicura tutti gli adempimenti finalizzati a consentire alla Regione il relativo rimborso, anche mediante l'invio di documenti in formato elettronico.

In caso di diniego al rimborso, l'ACI provvederà ad inviare la relativa comunicazione ai contribuenti.

G. Gestione delle pratiche di sospensione

L'ACI, anche avvalendosi delle proprie Unità Territoriali e degli Automobile Club, riceve le domande di sospensione dal pagamento della tassa automobilistica, ne gestisce l'istruttoria, provvede all'inserimento dei dati in archivio ed alla conservazione della documentazione presentata fino alla restituzione alla Regione.

H. Esenzione dalla tassa automobilistica

L'ACI, anche avvalendosi delle proprie Unità territoriali e degli Automobile Club, riceve, gestisce e istruisce le domande presentate dai soggetti portatori di handicap, nonché le altre domande relative alle ulteriori tipologie di esenzione, attenendosi alle disposizioni normative e/o alle regolamentazioni regionali, provvedendo all'aggiornamento dell'archivio. L'ACI, inoltre, invia le comunicazioni dell'esito dell'istruttoria ai contribuenti.

L'ACI ritira la documentazione ricevuta dagli utenti e provvede a trasmetterla alla Regione.

I. Assistenza professionale

Le attività di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), K) possono essere affidate dalla Regione anche per il tramite di ACI agli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della Legge 264/91 nei limiti e secondo le direttive impartite dalla Regione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'ACI mette a disposizione gli applicativi per la gestione integrata delle attività e l'acquisizione digitale della documentazione presentata.

J. Digitalizzazione di tutti i processi di gestione ed eliminazione dell'uso carta in applicazione del CAD

Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, della ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e, per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, l'ACI garantisce la digitalizzazione di tutti i processi e delle procedure di gestione delle tasse automobilistiche e, in particolare, la formazione, circolazione e conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle disposizioni regionali e statali vigenti.

Sarà garantita la digitalizzazione, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 sulla privacy dei processi:

- di riscossione, in particolare quello di rilascio e conservazione della ricevuta;
- di rimborso, esenzione e sospensione di imposta;
- di recupero bonario e coattivo, fatte salva l'esigenza di raggiungere con la comunicazione anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale;
- di verifica e consultazione dello stato fiscale del veicolo
- di avvisatura delle scadenze fiscali

K. Gestione ed aggiornamento dell'archivio automobilistico regionale

L'ACI aggiorna l'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche, sulla base dei dati giuridici, tecnici e fiscali dei veicoli di proprietà o in regime di diritto reale di godimento o concessi in leasing alle persone fisiche e giuridiche residenti nella Regione, come risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, dall'Archivio della MCTC e dagli archivi tributari regionali. L'archivio è altresì aggiornato da ACI, sulla base dei dati delle riscossioni, delle esenzioni e sospensioni di imposta e dei rimborsi, con i dati degli atti di data certa e delle immatricolazioni dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o Province Autonome, a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà o cessione in regime di diritto reale di godimento o leasing e, in generale, con tutti i dati relativi alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli.

Garantisce altresì, anche per il tramite delle Unità Territoriali e degli Automobile Club, il continuo aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica, ai sensi del DM 418 del 25 novembre 1998, procedendo in particolare:

- all'inserimento, alla variazione o all'aggiornamento dei dati anagrafici o di residenza dei proprietari;
- all'inserimento, alla variazione o all'aggiornamento della titolarità del veicolo;
- all'inserimento, alla variazione o all'aggiornamento dei dati tecnici dei veicoli (es. variazione categoria, potenza, utilizzo,

ecc.);

- all'inserimento, alla variazione o all'aggiornamento dei dati di versamento per la rettifica di errori effettuati in sede di pagamento compatibilmente con le procedure pago PA pagoBollo (es. slittamenti, riallineamenti periodi di imposta, normalizzazione targhe, ecc.).

L. Gestione archivio cartaceo

L'ACI, su richiesta della Regione e previa determinazione dei costi, provvede all'archiviazione e alla gestione della documentazione acquisita per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e trattamento dei dati personali. L'archiviazione sarà effettuata avendo cura di assicurare la reperibilità dei fascicoli archiviati. Con l'estinzione del presente accordo, la documentazione archiviata sarà riconsegnata alla Regione.

M. Servizi di cortesia per favorire l'adempimento tempestivo e spontaneo

L'ACI, per favorire l'adempimento spontaneo, regolare e tempestivo dell'obbligazione tributaria, e per garantire il massimo e puntuale aggiornamento del ruolo regionale, previa autorizzazione e richiesta specifica della Regione, individua, elabora, produce e postalizza in modalità posta massiva, in favore dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche con posizione esigibile), le note informative sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale denominate "note di cortesia", sulla base di apposita e condivisa pianificazione in merito a tempi, soggetti destinatari, modalità di

servizio e composizione grafica; l'ACI cura, assicura ed espleta, altresì, le richieste di aggiornamento sul ruolo regionale, che dovessero pervenire dai contribuenti previa idonea documentazione, nonché l'acquisizione delle comunicazioni inesitate. Trasmetterà, infine, alla Regione i flussi delle posizioni per una successiva bonifica anagrafica, che sarà effettuata dalla Regione ed i cui risultati saranno messi a disposizione di ACI per le successive postalizzazioni.

Art. 3 – Poteri di controllo della Regione Umbria e rendicontazione delle attività svolte dall'ACI

1. La Regione Umbria vigila sulla corretta esecuzione delle attività eseguite da ACI in applicazione del presente accordo di cooperazione, monitorando le modalità di svolgimento dei servizi e la qualità delle prestazioni rese. Tali controlli saranno effettuati preventivamente, contestualmente e successivamente all'esecuzione dei servizi.
2. L'ACI agevola le attività di controllo e di vigilanza svolte dalla Regione Umbria e rendiconta, ogni tre mesi e mediante la predisposizione di rapporti periodici, tutte le operazioni eseguite in attuazione della presente accordo.

Art. 4 - Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

1. Per l'espletamento delle attività previste dal presente accordo, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire all'utenza un'adeguata assistenza ed informazione, organizzando la propria azione mediante procedimenti semplici, rapidi ed efficaci.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di cooperazione, l'ACI si avvarrà, nei termini di volta in volta ritenuti necessari, di personale specializzato, espressamente incaricato a tali servizi, facente parte della propria organizzazione centrale e periferica.
3. L'ACI, nell'erogazione dei servizi ad esso affidati, assicurerà un'adeguata costante ed efficace copertura del territorio regionale.

Art. 5 – Obblighi dell'ACI

1. L'ACI si impegna ad eseguire le attività oggetto di cooperazione secondo un elevato grado di diligenza, adeguato alla specializzazione del lavoro, ed in conformità ai principi di efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza amministrativa.
2. L'ACI si impegna a fornire su richiesta tutte le informazioni e la documentazione utile al fine della valutazione della qualità e la validità dei risultati conseguiti.
3. L'ACI è responsabile per i danni causati nello svolgimento delle attività ad essa attribuite dal presente accordo di cooperazione.
4. Successivamente alla scadenza o all'interruzione del presente accordo di cooperazione, ACI rimane a disposizione per la definizione di tutti i rapporti pendenti e la resa degli archivi regionali, entro i termini comunicati dalla Regione, con un preavviso minimo di 90 giorni.

Art. 6 - Obblighi della Regione

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione dei servizi previsti dal presente accordo, la Regione si impegna a comunicare tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tale scopo, la Regione metterà a disposizione un proprio Ufficio di riferimento e provvederà a nominare un Responsabile che dovrà curare i rapporti con le strutture dell'ACI.
2. La Regione garantisce anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo.
3. La Regione si impegna ad eseguire le attività oggetto di cooperazione secondo un elevato grado di diligenza, adeguato alla specializzazione del lavoro, ed in conformità ai principi di efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza amministrativa.
4. Nell'ipotesi di modifiche normative che riguardino le attività oggetto del presente accordo di cooperazione, la Regione concorderà con ACI i tempi e le modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo, altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.
5. La titolarità dei dati presenti nell'archivio regionale, nonché di quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto del presente accordo è della sola Regione.
6. La Regione è responsabile per i danni causati nello svolgimento delle attività ad essa attribuite dal presente accordo di

cooperazione.

Art. 7 - Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Regione.
2. ACI è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato B).

Art. 8 – Decorrenza e durata della convenzione

1. Il presente accordo di cooperazione ha efficacia triennale con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
2. L'accordo di cooperazione ed i rapporti economici da esso conseguenti saranno interrotti nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale ipotesi sono portate a termine le sole attività residuali e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le parti.
3. In ipotesi di interruzione dell'accordo per cause di forza maggiore, sarà garantito il rimborso dei costi sostenuti per le prestazioni effettivamente erogate.

Art. 9 - Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi

statali o regionali apportino modifiche ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, a quella riguardante il contenzioso tributario e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, al sistema delle scadenze di pagamento ed alle situazioni contributive pregresse o in corso relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurarne l'adeguamento.

2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle attività, in aumento o diminuzione, le Parti ridefiniranno il rimborso dei costi sostenuti.

Art. 10 Modificazioni delle attività

1. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente accordo di cooperazione, quando il loro mantenimento o modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività non si procederà al rimborso dei costi per la quota parte di costo corrispondente.
3. In caso di modificazione o integrazione di una o più attività previste nel presente accordo di cooperazione, si procederà ad una separata riquantificazione dei relativi costi.

Art.11 - Formazione ed aggiornamento del Personale

1. Allo scopo di soddisfare le aspettative degli automobilisti e dei

contribuenti, nonché di assicurare servizi e prestazioni efficienti ed affidabili, l'ACI cura, con la cooperazione della Regione, sessioni periodiche di formazione e di aggiornamento, sulla base di apposita condivisa pianificazione, in favore della propria Rete. Su richiesta della Regione, e/o all'evidenziarsi di criticità relative alla modalità di istruzione e definizione di talune fattispecie di lavorazione, l'ACI e la Regione concordano un piano straordinario di formazione ed aggiornamento.

Art.12 Rimborso dei costi di esercizio

1. Il presente accordo di cooperazione non viene a configurarsi quale scambio di prestazioni di servizio verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati. Ciò risulta coerente con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca dipendenza, non sono soggetti alla disciplina degli appalti, laddove, fra le altre condizioni, il trasferimento di denaro tra le amministrazioni parti dell'accordo non si configuri come corrispettivo sinallagmatico di

una prestazione contrattuale resa, bensì unicamente come rimborso, anche forfettario di spese sostenute.

2. L'importo erogato ad ACI, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo di cooperazione, è determinato in € 910.601,00 (oltre IVA se dovuta), quale quota per ciascun anno solare di riferimento, come analiticamente descritto nell'Allegato A del presente accordo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La quota forfettaria annuale, erogata a titolo di rimborso costi, si riferisce alla gestione ordinaria delle attività di cui al presente accordo di cooperazione. Essa è stata quantificata sulla base di una previsione di costi standard, comprensivi di tutti i costi diretti e indiretti che ACI sostiene per l'espletamento delle attività di cooperazione di propria spettanza, così come dettagliate e quantificate nella pagina "attività" dell'allegato A.
4. Il valore del rimborso forfettario come sopra quantificato è assoggettato ad aggiornamento annuale, a partire dal 1 gennaio successivo alla decorrenza del presente accordo, in relazione all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
5. Oltre alla quota forfettaria sono previsti rimborsi costi a consumo, se erogati, per le seguenti attività, come da tabella presente nell'allegato A cui si rimanda:
 - a. Stampa imbustamento e spedizione degli avvisi bonari e avvisi pre e post scadenza: il rimborso delle spese vive sostenute è riconosciuto per ogni atto prodotto e consegnato per il recapito.
 - b. Stampa imbustamento e notifica atti giudiziari.

- c. Atti giudiziari cad.
- d. Stampa imbustamento e recapito raccomandate a/r
- e. Spedizioni comunicazioni esiti avvisi bonari e note di cortesia.
- f. Lavorazione memorie difensive in precontenzioso e relative bonifiche del ruolo, eccedenti le 13.500 unità comprese nel forfait.
- g. Lavorazione delle memorie difensive, dei questionari informativi e delle relative bonifiche del ruolo avverso avvisi di scadenza o atti di accertamento e cartelle esattoriali, eccedenti le 7000 unità comprese nel forfait.
- h. Lavorazione delle istanze di rimborso, esenzioni disabili e servizi esenti, eccedenti le 6000 unità comprese nel forfait

Art. 11 - Modalità di pagamento

1. Il rimborso dei costi sostenuti, quantificato all'articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI in tre soluzioni quadrimestrali posticipate, previa consuntivazione e controllo delle attività eseguite e di tutti i relativi costi, conformemente all'Allegato A del presente accordo di cooperazione.
2. Salvo richieste di integrazione o eventuali contestazioni, i pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 12 Sviluppo della collaborazione e progetti

1. ACI, in accordo con la Regione, si impegna ad attivare ed erogare i servizi di riscossione ed informazione per i contribuenti residenti nella Regione, mediante la propria piattaforma per smartphone

EasyCar. Oltre al servizio di riscossione e pagamento, attraverso la piattaforma EasyCar, ACI si impegna, in particolare, ad attivare i seguenti servizi:

- a) il Cassetto del Cittadino Automobilista, che contiene, e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali di propria “competenza” storicizzati;
 - b) un sistema di notifiche push per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili, ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l'iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell'Autodemolitore, la trascrizione dell'Atto di Vendita - quest'ultimo come deterrente contro le frodi -);
 - c) un sistema di notifiche delle scadenze programmabili, mediante le quali il cittadino è costantemente informato di tutte le “scadenze” che lo interessano, quali ad esempio la data di prima revisione, quella del pagamento del bollo, la data di scadenza della patente, ecc.. .
2. Per migliorare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale, di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale, e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti Locali, ACI e Regione Umbria cooperano per la realizzazione di un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica – i cui ambiti di intervento (dominio) ed i requisiti tecnici e tempistica saranno definiti in un documento tecnico congiunto.

3. Le banche dati utilizzate, sono messe a disposizione dalla Regione Umbria e dall'ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy e sono trattate, nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera a), sono messe dalla Regione Umbria, per il tramite di ACI, a disposizione degli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguenti attività. ACI garantisce per tutta la durata del progetto consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività ed alle azioni di recupero, assicurando altresì assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club provinciali.

Art. 13 – Radiazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del codice della strada e successive modificazioni

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività inerenti all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del codice della strada, la Regione si avvarrà delle procedure, delle strutture e dei servizi messi a disposizione dall'ACI, previo autonomo e separato accordo sul rimborso dei costi.
2. A tal fine ACI:
 - provvede, sulla base dei dati presenti sul ruolo regionale e sul PRA e delle disposizioni normative regionali e nazionali, alla verifica delle posizioni tributarie rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 96 del codice della strada;
 - elabora, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al punto precedente, l'elenco delle posizioni tributarie assoggettabili a

radiazione ai sensi dell'articolo 96 del Cds, dandone comunicazione alla Regione;

- provvede a notificare l'avvio della procedura di radiazione ai sensi dell'articolo 96 ai soggetti interessati;
- provvede al controllo ed acquisizione dei pagamenti e alla ricezione, istruzione e definizione delle memorie difensive e adotta il provvedimento di radiazione o di scarico ed ogni atto e comunicazione conseguente previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 Difformità nell'esecuzione delle attività

1. Qualora la Regione riscontri inadempimenti e/o difformità nella conduzione delle attività di cui al presente accordo, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite lettera raccomandata o PEC, l'immediato ripristino delle condizioni concordate.
2. Qualora l'ACI non ottemperi alla richiesta senza fornire adeguate giustificazioni entro un termine di dieci giorni, la Regione sospenderà i pagamenti relativi ai rimborsi dei costi per la quota parte relativi alle attività in contestazione, sino al momento in cui le stesse non saranno restituite alla funzionalità prevista.
3. Qualora il ripristino della funzionalità non avvenga, la Regione potrà interrompere l'accordo di cooperazione, senza alcun onere aggiuntivo.
4. Resta fermo il principio che se una o più attività previste dall'articolo 1 del presente accordo di cooperazione saranno temporaneamente interrotte per difformità nell'esecuzione dei servizi dell'ACI, i rimborsi periodici saranno decurtati in misura

proporzionale.

5. Qualora l'ACI riscontri inadempienze o ritardi nella corresponsione degli importi dovuti a titolo di rimborso entro i termini pattuiti, provvederà sulla base di rapporti circostanziati a richiedere alla Regione, tramite PEC, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali previste nell'accordo di cooperazione.
6. Qualora la Regione non ottemperi alla richiesta entro il termine di 60 giorni, senza fornire adeguate giustificazioni, o non contesti formalmente l'inadempimento l'ACI provvederà, previa messa in mora, alla sospensione dell'erogazione dei servizi interessati e, in caso di perdurante inadempimento, alla interruzione del rapporto di cooperazione senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 15 – Commissione paritetica

1. Regione ed ACI costituiscono, entro il primo mese di operatività del presente accordo, una commissione paritetica composta da 4 membri (2 nominati da Aci e 2 dalla Regione) con la funzione di valutare e seguire l'andamento delle attività oggetto del presente accordo, di proporre sviluppi e miglioramenti, nonché di valutare le criticità e le questioni, che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente accordo di cooperazione - sia tra le parti, che in danno dei cittadini nell'interesse dei quali le parti perseguono i loro obiettivi - al fine di addivenire in via bonaria alle possibili soluzioni per risolvere eventuali conflitti tra le parti.

Art. 16 - Clausola arbitrale e norme finali

1. Per ogni controversia derivante o connessa al presente accordo di cooperazione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il foro di Perugia, con esclusione della competenza arbitrale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Art. 17 Registrazione

1. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente

Per la Regione Umbria
Il dirigente del Servizio
Ragioneria e Fiscalità regionale

Allegato A all'Accordo di cooperazione tra la Regione Umbria e l'ACI in materia di tasse automobilistiche regionali

Umbria Prospetto Rimborso Costi
Anni 2019 2021

Riepilogo offerta

Costi in Euro al netto di IVA

<i>Servizi a forfait</i>		<i>Servizi</i>	<i>Personale</i>	<i>Totale</i>
1) Gestione degli archivi regionali		185.032	97.185	282.217
2) Supporto controllo contabile e di gestione		15.657	42.579	58.236
3) Controllo di Merito		42.315	24.697	67.012
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti		26.657	24.697	51.355
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti		20.539	431.242	451.781
Totale (1)		290.201	620.400	910.601

(1) Soggetto a rivalutazione annuale - vedi accordo di cooperazione

Prospetto rimborso costi a consumo

<i>Servizi a consumo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Costo unitario</i>
Gestione delle memorie difensive per cartelle esattoriali (1) (3)	N. pratiche istruite	13
Ricezione e istruzione presso UUTT, AACC e CATA delle istanze di rimborso, richieste di revisione e opposizione di impiego e delle contestazioni avverso gli avvisi bonari e	N. pratiche istruite	13
Sospensioni Concessionari (1) (4)	N. targhe in entrata	1,90
Stampa Imbustamento Spedizione avvisi bonari e avvisi pre e post scadenza (2)	N. questionari	0,60
Stampa , imbustamento e notifica Atti Giudiziari (2)	N. invii	8,50
Atti Giudiziari CAD (5)	N. invii	6,60
Stampa, imbustamento e recapito raccomandate a/r (2)	N. invii	4,90
Spedizione comunicazione esiti avvisi bonari e note di cortesia (2)	N. questionari	0,60
Messaggi sms e mail Ricorda La Scadenza	N. invii	compreso nel forfait

(1) Soggetto a rivalutazione annuale - vedi accordo di cooperazione

(2) Valori indicativi. Le tariffe possono variare in base al peso, alla distanza, all'uso del colore ed al numero di fogli e stampe speciali. Verrà sempre applicato il costo riconosciuto ai fornitori maggiorato delle spese generali pari al 20%

(3) Costo del servizio erogati presso UUTT, AACC e CATA, se si superano i volumi compresi nel forfait pari a: 13.500 memorie difensive in precontenzioso, 7000 memorie difensive e questionari informativi avverso avvisi di scadenza o atti di accertamento e cartelle esattoriali; 6000 lavorazioni istanze di rimborso ed istanze di esenzione disabili e servizi esenti.

(4) Esenzioni concessionari tutto a forfait.

(5) Valore di riferimento. Viene sempre applicato il corrispettivo previsto dal fornitore oltre le spese di archiviazione ottica, se prevista.

Personale impiegato

<i>Servizio</i>	<i>Coordinam.</i>	<i>Inform.</i>	<i>Backoffice</i>	<i>Totale</i>
1) Gestione degli archivi regionali	0,05	-	1,35	1,40
2) Supporto controllo contabile e di gestione	0,05	-	0,56	0,61
3) Controllo di merito	0,05	-	0,30	0,35
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso	0,05	-	0,30	0,35
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	0,15	-	4,80	4,95
Totale	0,35	-	7,32	7,67

Costi fissi annuali**1) Gestione degli archivi regionali**

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	1,35	69.300	93.555		93.555
Attività di gestione informatica				155.876	155.876	
Digitalizzazione	quota	1		27.519	27.519	
Missioni e formazione				1.638	1.638	
Totale				282.217	185.032	97.185

2) Supporto controllo contabile e di gestione

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,30	69.300	21.067		21.067
Attività di gestione informatica				15.657	15.657	
Attività di assistenza	a/p	0,25	70.400	17.882		17.882
Totale				58.236	15.657	42.579

3) Controllo di merito

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,30	69.300	21.067		21.067
Attività di gestione informatica				42.315	42.315	
Totale				67.012	42.315	24.697

4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,30	69.300	21.067		21.067
Attività di gestione informatica	a/p			26.657	26.657	
Totale				51.355	26.657	24.697

5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,15	72.600	10.890		10.890
Attività di backoffice	a/p	1,30	70.400	91.520		91.520
Assistenza front office	a/p	2,50	55.000	137.500		137.500
Assistenza in Regione	a/p	1,00	70.400	70.400		70.400
Call Center				120.932		120.932
Attività di gestione informatica				15.589	15.589	
Missioni, Formazione e Controllo Qualità				4.950	4.950	
Totale				451.781	20.539	431.242

ALLEGATO B)
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE UMBRIA E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN
MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

**Contratto tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679**

PREMESSE

- Con delibera della Giunta regionale n. del è stato approvato l'accordo di cooperazione tra la Regione Umbria (di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI") in materia di tasse automobilistiche, per il triennio 2019-2021.
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "RGPD") riguarda la protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di questi ultimi; esso abroga la direttiva 95/46/CE.
- L'articolo 28 del RGPD stabilisce quanto segue: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato", nonché "i trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare".

CIÒ PREMESSO

TRA

La Regione Umbria, codice fiscale 80000130544, con sede legale in Corso Vannucci 96, 06121 Perugia, rappresentata dal

e

L'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani

si conviene quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati è la Regione.
 2. ACI è **"Responsabile del trattamento dei dati personali"** ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD.
 3. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'accordo di cooperazione.
- Si specificano di seguito le attività svolte da ACI nell'ambito della gestione della tassa automobilistica Regionale:
- La costituzione, gestione, l'aggiornamento e la bonifica dell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (di seguito "Archivio"), quale porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse

automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura, sulla base dei dati del PRA e dei dati eventualmente messi a disposizione dalla Regione. Nell'Archivio confluiscono i dati del PRA e dell'Archivio della MCTC. ACI aggiorna l'Archivio con i dati delle riscossioni, delle esenzioni e sospensioni di imposta e dei rimborsi, con i dati degli atti di data certa, come disciplinati dalla Regione Umbria, e delle immatricolazioni, dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà o cessione in regime di diritto reale di godimento o leasing ed in generale con tutti i dati relativi alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte dal PRA e dall'Archivio della MCTC.

- La riscossione delle tasse automobilistiche, garantendo la correttezza ed uniformità del sistema di imputazione per competenza e calcolo del tributo.

- L'attività funzionale al recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche, tramite l'invio degli avvisi bonari e la fornitura dei flussi informatici necessari all'emissione delle ingiunzioni di pagamento.

- L'informazione, l'assistenza e la consulenza ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, tramite le proprie strutture pubbliche e la rete degli Studi di consulenza di cui alla legge n. 264/91.

- L'accettazione, l'istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive impartite dalla Regione, delle contestazioni e delle istanze presentate dai contribuenti relative alle procedure di recupero bonario ed alle procedure di rimborso.

- Consentire agli Studi di consulenza, previa autorizzazione della Regione, anche mediante delega ad ACI, l'accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell'archivio tributario Regionale e di assistenza in sede di recupero bonario e coattivo, rimborso, esenzione, sospensione e di analisi della posizione tributaria

4. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. I dati saranno trattati, all'interno di ACI, soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sarà cura di ACI autorizzare i suddetti soggetti al trattamento dei dati ed istruirli, per iscritto, al trattamento dei dati conforme alle norme vigenti ed alle direttive impartite dalla Regione. Il personale dipendente o i collaboratori incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima riservatezza.

5. Nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, ACI è, inoltre, tenuta a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare deve:

- trattare i dati personali solamente su istruzione documentata della Regione, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese non appartenente all'UE;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura e dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, secondo quanto disposto dall'art. 28 con rinvio all'art. 32 del RGPD 2016/679;
- nominare un responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) nei casi previsti dalla

normativa vigente;

- tenere in forma scritta un registro dei trattamenti svolti per conto della Regione, anche in formato elettronico, e metterlo a disposizione dell'Autorità Garante qualora lo richieda, così come previsto dall'art. 30, par. 2 del RGPD 2016/679;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione o da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- assistere la Regione nell'adozione delle misure atte ad eliminare o ridurre i rischi, qualora il trattamento richieda da parte della Regione l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*);
- informare la Regione senza ingiustificato ritardo di qualsiasi violazione dei dati (*data breach*) sia venuto a conoscenza;
- interagire con il Garante in caso di richieste di informazioni od effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;
- assistere la Regione in tutte le questioni rilevanti ai fini di legge, fornendole supporto e accesso a tutte le informazioni necessarie a dar seguito:
 - a. alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati,
 - b. alla segnalazione delle violazioni dei dati personali,
 - c. alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,
 - d. alla consultazione preventiva;
- attuare procedure di verifica periodica dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare alla Regione e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali agli interessati, secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal titolare, per dare seguito a specifiche richieste degli interessati stessi;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.

6. Con il presente atto, il Titolare del trattamento conferisce autorizzazione scritta generale e formale al Responsabile del trattamento a ricorrere a eventuali, ulteriori Responsabili del trattamento (Responsabili di secondo livello), nella prestazione del servizio. Il Responsabile del trattamento si impegna a selezionare gli eventuali Responsabili di secondo livello tra soggetti che forniscano garanzie sufficienti sulla possibilità di attuare misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati dal trattamento assegnatigli. Il trattamento dei dati da parte dei Responsabili di secondo livello intervenuti, dovrà realizzarsi nell'ambito di un rapporto contrattuale o altro atto giuridico idoneo, concluso con il Responsabile del Trattamento, che imponga i medesimi obblighi ed istruzioni previsti nel presente atto.

7. Solo in caso di inadempimento dei presenti obblighi o condotte difformi o contrarie rispetto alle legittime istruzioni della Regione, ACI risponde per i danni cagionati a terzi dal trattamento dei dati ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679, se non prova che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

8. Al fine di garantire il risarcimento effettivo nei confronti dell'interessato, se ACI risulta responsabile del danno causato in ragione della mancata osservanza delle regole riferite al trattamento dei dati, dovrà

rispondere per l'intero ammontare del danno.

9. Resta inteso che le obbligazioni a carico di ACI decadranno in caso di revoca dell'accordo di cooperazione, con effetto dalla data della revoca stessa.

Per la Regione Umbria

.....

(sottoscritto con firma digitale)

Per accettazione

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

(sottoscritto con firma digitale)